

**DETRAZIONE (19%)
delle somme versate dalle famiglie
a titolo di contributo per spese varie**

(Risposta al quesito del liceo scientifico "Giordano Bruno" di Melzo (MI) da parte della Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate in data 09 - 06 - 2009)

1 - Contributi vari delle famiglie negli Istituti di **Istruzione secondaria e universitaria**
(modello 730 RIGO E 13)

- **non sono obbligatori**
- in caso di mancato pagamento non può negarsi l'iscrizione allo studente (*nota USR Emilia Romagna del 06 aprile 2005*)
- l'ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Istituto
- **è detraibile per il 19%**, in misura non superiore a quella delle tasse e dei contributi stabiliti dagli istituti statali (*Articolo 15 del TUIR comma 1, lettera e*)
- Possono essere "obbligatori" a condizione che si tratti di rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie individualmente (assicurazione individuale degli studenti, gite scolastiche...)

2 - **Le liberalità delle famiglie a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro**
(Modello 730 RIGO 19, 20, 21, codice 31)

- non sono stabilite nell'ammontare dal Consiglio di Circolo /istituto, ma ognuno decide in proprio
- devono essere finalizzate, sul modulo di versamento, all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa,
- *I soggetti che hanno effettuato le donazioni non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.*
- *Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.*
- **la detrazione (19%)** spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"

2b - **Le imprese possono avere per le liberalità la DEDUZIONE** nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;
- la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale